

Determinazione Del Direttore

Determinazione del Direttore n. **72**

Prot. n. 1606

OGGETTO: Modifica del contratto del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo 01.09.2018 - 31.08.2019, con proroga della scadenza al 31.10.2019. - C.I.G. 73524108AA

Il giorno **diciotto** del mese di **luglio** dell'anno **2019**, ad ore **10.30** presso la sede dell'Ente, il **Direttore dott.ssa Anna Corradini**, ha assunto la determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006 n. 4L e ai sensi dell' art. 15 dello Statuto della APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana.

Allegati:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 72	di data 18 luglio 2019
OGGETTO:	Modifica del contratto del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo 01.09.2018 - 31.08.2019, con proroga della scadenza al 31.10.2019. - C.I.G. 73524108AA

IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" nonché dall'art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;

Rilevato che l'oggetto del presente atto rientra nell'ambito della potestà attribuita al Direttore dallo Statuto;

Richiamate:

- la Determinazione del Direttore n. 90 dd. 30.07.2019 con la quale si affidava il servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 01.09.2018 - 31.08.2019 a Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229);
- la Determinazione del Direttore n. 71 dd. 18.07.2019 con la quale si approva l'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di aggiudicazione per la gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno";

Considerato che la suddetta procedura di aggiudicazione potrà presumibilmente concludersi con un affidamento avente decorrenza 01.11.2019;

Rilevata quindi la necessità di garantire la continuità del servizio prorogando il contratto in essere al 31.10.2019;

Considerato che la proroga del contratto al 31.10.2019 comporta presumibilmente un aumento del valore contrattuale rispetto a quello originale di € 0,00.=, essendo state le presenze degli ospiti in Casa Soggiorno inferiori al numero massimo di presenze previste nel Capitolato speciale per l'affidamento della gestione della Casa Soggiorno "Arcobaleno" dd. 05.02.2018;

Richiamato l'art. 42 della Legge Regionale 21 settembre 2015, n. 7, che, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, cita testualmente che "In materia contrattuale si applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale";

Richiamato l'art. 27, comma 2, lettera f), della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, la quale prevede che i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
- 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro;

Appurato che sono soddisfatte entrambe le suddette condizioni poiché:

- il valore delle prestazioni supplementari supera presumibilmente di € 0,00.= il valore contrattuale originale, importo pari al 0,00% dello stesso;

- le prestazioni svolte differiscono sul piano meramente quantitativo e non su quello qualitativo rispetto a quanto previsto nel contratto originale;

Considerato che l'art. 2, comma 4), del Capitolato speciale per l'affidamento della gestione della Casa Soggiorno "Arcobaleno" dd. 05.02.2018 prevede che "Nel caso in cui al termine del contratto l'Ente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, la Ditta appaltatrice è tenuta a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo";

Ritenuto quindi di modificare il contratto del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo 01.09.2018 - 31.08.2019, in essere con Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229), prorogandone la scadenza al 31.10.2019;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 "nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e s.m. ed i relativi regolamenti di attuazione;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Visto lo Statuto vigente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia";

Visti i vigenti regolamenti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana;

DETERMINA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo 01.09.2018 - 31.08.2019, in essere con Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229), prorogandone la scadenza al 31.10.2019;
2. di dare atto che la proroga del contratto di cui al precedente punto 1. comporta presumibilmente un aumento del valore contrattuale rispetto a quello originale di € 0,00.=-;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
4. di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
5. di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la tutela processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo amministrativo).
In particolare:
 - il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottoscritto Direttore esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente determinazione.
Borgo Valsugana, lì 18 luglio 2019

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)

Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal 18/07/2019 al 28/07/2019 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Borgo Valsugana, lì 18 luglio 2019

Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
